

CONVENZIONE OPERATIVA TRA

Il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito denominato DARAS), con sede e domicilio fiscale in via della Stamperia 8, 00187 ROMA, agli effetti del presente atto rappresentato dal Capo del Dipartimento pro tempore, Consigliere Antonio Naddeo, come da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2014, foglio n. 1154, reg. n. 1

e

L'Università degli Studi del Molise, con sede in Campobasso, via Francesco De Sanctis 1, C.F. n. 92008370709, P.I. n. 007 451 507 06, rappresentata dal Rettore, Prof. Gianmaria Palmieri, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze Umanistiche, sociali e della formazione, con sede a Campobasso, via Francesco De Sanctis 1 (d'ora innanzi denominata "Università")

Premesso che

- l'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso l'Ente Italiano Montagna (EIM), prevedendo la successione a titolo universale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il medesimo art. 7, comma 19 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 stabilisce che le risorse strumentali e di personale dell'EIM, ivi in servizio, sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ora DARAS - e che le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite sono da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che le funzioni dell'EIM previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza, con decorrenza 1 dicembre 2010;
- l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che, ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'EIM, il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà stipulare apposite convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2014, n. 1154, ha conferito al dott. Antonio Naddeo - Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - l'incarico di Capo del DARAS, assegnando la titolarità del Centro di responsabilità amministrativa n. 7, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010, il DARAS intende avvalersi dell'Università degli Studi del Molise per le proprie finalità istituzionali ed in particolare per dare continuità alle competenze dell'EIM nelle attività di ricerca sui territori montani, per la realizzazione di politiche pubbliche nazionali, regionali e locali di sviluppo, promozione e tutela dei territori montani;
- l'Università degli Studi del Molise da anni svolge studi sulla semplificazione del quadro delle funzioni locali e sulla valorizzazione delle forme associative tra enti locali, e in particolare tra comuni, con particolare attenzione alla prospettiva dell'associazionismo comunale anche tra aree montane, sia da un punto vista teorico, attraverso lo studio delle diverse fasi normative e attuative dell'esercizio associato di funzioni, sia sotto un profilo pratico, mediante testimonianze sulla *governance* delle forme associative e la presentazione di *case studies*. Tutte queste attività sono comprovate da pubblicazioni scientifiche in materia e dalla partecipazione a progetti nazionali da parte dei docenti afferenti;
- L'Università può svolgere una funzione di supporto tecnico al DARAS per quel che riguarda la realizzazione di uno studio pilota sui territori montani del Molise, in particolare attraverso la verifica in termini di innovatività, efficacia e buone pratiche delle misure di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema delle ex Comunità montane per lo sviluppo della montagna italiana, funzione rientrante tra quelle del soppresso HIM;
- l'art. 15 della legge n. 241/1990, prevede che le pubbliche Amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- l'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/10;

si conviene quanto segue

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.



A handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page.

Art. 2 (Finalità)

1. Il fine della Convenzione è assicurare lo svolgimento delle funzioni di competenza del soppresso BIM e trasferite al DARAS, finalizzate alla conoscenza e gestione delle problematiche territoriali ed ambientali delle aree di montagna e alta montagna, in particolare quelle del Molise, per giungere alla definizione di politiche regionali e locali più coerenti con le esigenze e le istanze espresse dalle comunità che operano nei territori montani, specie nell'ambito delle aree interne.

Art. 3 (Attività)

1. Considerate le funzioni istituzionali del DARAS e le competenze scientifiche dell'Università, le Parti si impegnano a sviluppare tematiche di ricerca inerenti le misure di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema delle ex Comunità montane, adottate in attuazione delle disposizioni statali e regionali in materia
2. Le attività di ricerca e le modalità di attuazione delle stesse sono descritte nell'allegato progetto di ricerca che forma parte integrante della presente Convenzione e che ne disciplina la loro articolazione temporale.
3. L'arco temporale necessario per il completamento delle attività e per il raggiungimento dei risultati prefissati è di due anni dall'inizio delle stesse.

Art. 4 (Responsabili della Convenzione)

1. Il Responsabile della Convenzione per il DARAS è il Capo del Dipartimento, o un suo delegato; il Responsabile della Convenzione per l'Università degli Studi del Molise è il Rettore o un suo delegato.
2. Entro la fine di ciascun anno di vigenza della Convenzione, i Responsabili di cui al precedente comma, pianificano l'attività da svolgere nell'anno successivo, che potrà, anche essere concordemente modificata in corso d'opera.

Art. 5 (Modalità di attuazione)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, i Responsabili della Convenzione individuano, all'interno delle proprie strutture, il personale competente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 della Convenzione.
2. Le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi e le modalità di realizzazione, sono indicati nell'allegato Progetto di ricerca alla presente Convenzione.

Art. 6 (Contributo)

1. Il DARAS e l'Università contribuiscono congiuntamente allo svolgimento del progetto di ricerca allegato alla presente convenzione, che ha un costo complessivo di euro 70.600.
2. Il DARAS nell'ambito della suddivisione degli oneri erogherà all'Università un contributo di euro 25.000. L'Università parteciperà alle spese con un cofinanziamento di



A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page, consisting of a large, fluid, cursive letter 'P'.

euro 45.600 (pari ai costi del personale strutturato dedicato alla ricerca), utilizzando per la copertura dell'importo i fondi dell'Intesa Quadro tra la Regione Molise, l'Università degli Studi del Molise e l'Azienda Sanitaria della Regione Molise per la realizzazione di attività di ricerca, di alta formazione e assistenziali volte allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio molisano, approvata con DR. N. 571 del 11/06/2014.

3. Il suddetto finanziamento sarà utilizzato per la copertura dei costi connessi al rinnovo, per un biennio e a tempo definito, del contratto di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/10, per il SSD IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, cui saranno assegnate le attività di ricerca indicate nel progetto allegato.

4. L'importo di euro 25.000 verrà erogato in tre soluzioni: la prima, pari al 40%, alla presentazione del piano di attività, la seconda, pari al 40%, alla presentazione della prima relazione sull'attività svolta e la terza, a saldo, su presentazione del rendiconto finale, al termine delle attività.

5. Il DARAS provvederà alla erogazione del contributo previa emissione, da parte dell'Università, di note di debito fuori campo I.V.A., ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 633/72.

Art. 7 (Rispetto della normativa sulla riservatezza e sull'utilizzo dei dati)

1. Le Parti si impegnano ad attuare le misure previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché del d. lgs. del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale.

Art. 8 (Collaborazioni)

1. Le Parti, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione e nel rispetto dei propri fini istituzionali, potranno stipulare, previa accettazione dell'altra parte, specifici accordi con soggetti terzi per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione.

Art. 9 (Durata e decorrenza)

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula e ha una durata di due anni, rinnovabile, con accordo scritto tra le Parti.

Art. 10 (Proprietà e diffusione dei risultati)

1. Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione resteranno di proprietà comune delle Parti, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 11.



A handwritten signature or scribble, possibly indicating approval or completion, located in the lower right quadrant of the page.

2. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui alla presente Convenzione, dovrà essere menzionata la collaborazione intercorrente tra l'Università e il DARAS.

Art. 11 (Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza)

1. L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle Parti sottoscrittrici è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte.

2. Le Parti, oltre a quanto previsto dal comma 2 precedente, si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente Convenzione senza previo accordo tra le Parti stesse.

Art. 12 (Clausola di salvaguardia)

1. Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali modifiche delle attività con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo tra le parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali delle attività individuate, tempi o costi aggiuntivi.

Art. 13 (Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: il DARAS, in Roma, via della Stamperia, 8 - 00186 Roma e l'Università degli Studi del Molise, presso la sede di via Francesco De Sanctis 1 - 86100 Campobasso.

Art. 14 (Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 15 (Foro competente)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del competente Tribunale Amministrativo del Lazio.

Letto approvato e sottoscritto:

Roma 14 APR. 2016

Dipartimento per gli affari regionali
le autonomie e lo sport
Il Capo del Dipartimento
Cons. Antonio Naddeo

Campobasso 24 MAR. 2016

Università degli Studi del Molise
Il Rettore

Prof. *Giannaria Palmieri*
Firmato da:
Giannaria Palmieri
Motivo:
firma digitale

5

Luogo:
Campobasso
Data: 24/03/2016 11:00:31

